

STATUTO
“Tu con Noi - APS”
Associazione di promozione sociale

Articolo 1

Costituzione, denominazione, sede e durata

- 1.1 È costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata “Tu con Noi - APS”, di seguito chiamata per brevità “Associazione”.
- 1.2 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti e condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.
- 1.3 L'Associazione ha sede nel Comune di Monza (Mb) in via Volturmo 38 e può costituire sedi secondarie.
- 1.4 Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.
- 1.5 La durata dell'Associazione è illimitata.
- 1.6 L'Associazione è un Ente del Terzo Settore disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

Articolo 2

Finalità e attività

- 2.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità di ogni individuo. Essa è apartitica, apolitica e si ispira ai valori della solidarietà cristiana.
- 2.2 L'Associazione nasce dall'aggregazione del Gruppo Orizzonte, nato nel 1993 nell'ambito della Parrocchia di S. Carlo in Monza e del Gruppo Baobab, nato nel 2001 nell'ambito della Parrocchia di Cristo Re in Monza, gruppi parrocchiali impegnati nella promozione e nell'organizzazione di attività ricreative per persone diversamente abili.
- 2.3 Ponendosi in continuità con l'esperienza di dette realtà parrocchiali, l'Associazione, attraverso prestazioni volontarie e gratuite, sia individuali che in gruppi organizzati, persegue esclusivamente finalità di solidarietà fraterna e sociale per rispondere ai bisogni delle persone con difficoltà e delle loro famiglie.
- 2.4 Consapevole che ogni individuo, a prescindere dalle proprie condizioni sociali, culturali, economiche, fisiche e/o mentali, ha diritto inalienabile al pieno sviluppo della propria personalità e a condurre una vita libera e il più possibile indipendente, l'Associazione per attuare concretamente i propri scopi, intende perseguire le seguenti finalità:
 - a) promuovere lo spirito di solidarietà cristiana nel campo civile, sociale, culturale ed ecclesiale;
 - b) promuovere una conoscenza corretta da parte della cittadinanza delle situazioni di disagio sociale, di emarginazione e, in generale, di tutte le situazioni a rischio

presenti sul territorio, connesse ad ogni titolo alle varie forme di disabilità e disagio;

- c) promuovere e sostenere iniziative rivolte al miglioramento e/o alla prevenzione delle problematiche presenti sul territorio relative alla disabilità fisica e psichica;
- d) indirizzare, accompagnare e formare tutti coloro che, aderendo all'Associazione, intendono portare il loro sostegno per il perseguimento delle finalità sopra esposte rivolgendo particolare attenzione alle inclinazioni ed ai desideri più profondi di tutti coloro che parteciperanno attivamente alla vita associativa, in quanto persone che decidono di mettersi in gioco per crescere e realizzarsi attraverso esperienze di solidarietà e di condivisione.

2.5 L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017, lettere:

- a) Interventi e servizi sociali;
- c) prestazioni socio-sanitarie;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- q) alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi

2.6 In particolare l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- a) organizzare l'animazione della domenica con gite, giochi, feste o altre attività di intrattenimento con finalità ludiche e di socializzazione;
- b) organizzare, nel corso dell'anno, attività culturali, ludiche o ricreative (quali ad es. gite, feste, laboratori teatrali, laboratori cinematografici, attività sportive, ecc.);
- c) promuovere e organizzare momenti di breve convivenza quali vacanze (estive o invernali) volti all'integrazione e alla socializzazione;
- d) attuare progetti, anche in forma sperimentale, rivolti a bisogni connessi ad ogni titolo alle varie forme di disabilità e disagio (quali, ad esempio, breve e lunga residenzialità, ricerca del maggior livello di autonomia, ivi compresi interventi finalizzati alla realizzazione del "dopo di noi" di cui alla L. 112/2016 e l'assunzione di tutele o amministrazioni di sostegno in favore degli associati, ecc.);
- e) realizzare interventi ed organizzare iniziative di carattere culturale e sociale volte allo sviluppo ed alla diffusione della cultura della solidarietà, dell'integrazione, dell'aiuto reciproco, della lotta all'emarginazione e del rispetto delle diversità e delle differenze;
- f) promuovere il coinvolgimento di adolescenti o giovani cosicché, attraverso l'attività dell'Associazione, possano condividere, sperimentare e fare propri i valori della solidarietà, del confronto e del rispetto della diversità.

2.7 Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

- 2.8 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
- 2.9 L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità, potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

Articolo 3

Struttura organizzativa dell'Associazione

- 3.1 L'Associazione è organizzata in Gruppi, ciascuno dei quali dotato di propria autonomia decisionale, conformemente a quanto previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti di attuazione.
- 3.2 Ciascun Gruppo è provvisto di propri organismi di coordinamento che hanno piena autonomia nella promozione e nell'organizzazione delle attività sociali.
- 3.3 La specifica disciplina relativa al funzionamento dei Gruppi è prevista da apposito regolamento associativo.

Articolo 4

Criteri di ammissione degli associati

- 4.1 Possono aderire all'Associazione tutte le persone, le quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione, ideologia, condizioni sociali e personali.
- 4.2 Tutti gli associati hanno parità di diritti e il loro numero è illimitato.
- 4.3 L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
- 4.4 L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, garantendo l'uguaglianza di tutte le persone, senza alcuna distinzioni di sesso, età, lingua, nazionalità, religione, ideologia, condizioni sociali e personali.
- 4.5 Sono associati coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo.
- 4.6 Il Consiglio Direttivo è tenuto a prendere in esame le domande di nuova adesione nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, curandone, in caso di accoglimento, l'iscrizione nel registro dei soci.
- 4.7 L'ammissione a socio può essere delegata agli organi consiliari di ciascun Gruppo in cui è organizzata l'Associazione, in conformità alle previsioni contenute nel regolamento associativo di cui all'art. 3.3. Di ogni nuova adesione, dovrà comunque essere data tempestiva notizia al Consiglio Direttivo, ai fini della prescritta annotazione dell'iscrizione nel registro dei soci.
- 4.8 Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi: l'aspirante socio ha poi 30 giorni di tempo per ricorrere in Assemblea.

- 4.9 Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori", ossia soci che forniscono un sostegno prettamente economico all'attività dell'Associazione, nonché nominare "soci onorari" cioè persone che hanno fornito un particolare contributo all'attività dell'Associazione.
- 4.10 È facoltà dell'Assemblea subordinare l'iscrizione dei nuovi soci al versamento di un contributo in denaro, determinandone ammontare e modalità di versamento.
- 4.11 Detto contributo, ove previsto, non è trasferibile, né rivalutabile e non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio.

Articolo 5

Perdita della qualifica di associato

- 5.1 La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, decesso o scioglimento dell'Associazione.
- 5.2 L'associato può in ogni momento recedere dall'Associazione, senza oneri, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione.
- 5.3 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'associato per inosservanza delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrari agli scopi statutari.
- 5.4 Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti (se previsto) o all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata e comunque non oltre novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.
- 5.5 L'esclusione del socio può essere delegata agli organi di coordinamento di ciascun Gruppo in cui è organizzata l'Associazione, in conformità alle previsioni contenute nel regolamento associativo di cui all'art. 3.3.
- 5.6 Il Consiglio Direttivo può deliberare altresì l'esclusione dell'associato per sopraggiunta impossibilità di partecipare alle attività programmate. A tale proposito, il Consiglio Direttivo provvede, all'inizio di ciascun anno sociale, alla revisione del registro dei soci ai fini della cancellazione degli associati esclusi.
- 5.7 Nell'ipotesi di esclusione per inosservanza delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi o per comportamenti contrari agli scopi statutari, il relativo provvedimento deve essere, in ogni caso, comunicato per iscritto all'interessato e deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata.

Articolo 6

Diritti e doveri degli associati

- 6.1 Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
- 6.2 Gli associati hanno diritto a:
- a) frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
 - b) partecipare alle Assemblee e, se maggiorenni, votare direttamente;
 - c) conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;

- d) dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - e) proporre progetti ed iniziative da sottoporre alla Assemblea, al Consiglio Direttivo o ai Gruppi;
 - f) discutere e approvare i rendiconti economici;
 - g) essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione, nonché ad esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo
 - h) essere eletti membri degli Organi dell'Associazione, se maggiorenni.
- 6.3 I soci minori di età o comunque privi della capacità di agire sono legittimati ad esercitare il loro diritto di voto per il tramite di chi li rappresenta legalmente
- 6.4 Gli associati sono tenuti a:
- a) osservare le norme del presente statuto, del regolamento associativo e le deliberazioni adottate dagli organi della Associazione;
 - b) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi associativi;
 - c) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'Associazione.
- 6.5 I soci ordinari possono essere chiamati a contribuire alle spese dell'Associazione, anche mediante pagamento di una quota associativa annuale, ove ciò sia stato deliberato dall'Assemblea degli iscritti, cui compete stabilirne l'ammontare e le modalità di versamento.
- 6.6 È facoltà degli associati effettuare versamenti volontari e/o ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti.
- 6.7 I versamenti delle quote e i contributi associativi sono considerati a fondo perduto e quindi sono intransmissibili, non restituibili in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non sono soggetti a rivalutazione.
- 6.8 Fatta salva l'ipotesi in cui l'Associazione intenda avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente o di lavoro autonomo o professionale, in conformità al disposto dell'art. 2.7 del presente statuto, le prestazioni degli aderenti sono gratuite e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.
- 6.9 Possono essere, in ogni caso, rimborsate le spese sostenute per le attività prestate entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- 6.10 Fatta salva l'ipotesi prevista dal disposto dell'art. 2.7 del presente statuto, le attività degli associati sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Articolo 7

Organi dell'Associazione

- 7.1 Sono organi dell'Associazione:
- a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente.
- 7.2 Possono, inoltre, essere costituiti i seguenti organi:
- a) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - b) il Collegio dei Garanti.

- 7.3 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni.
- 7.4 Agli associati che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.
- 7.5 Alle cariche sociali possono essere eletti solo i soci maggiorenni.
- 7.6 Le cariche sociali sono riservate ai soci, con l'eccezione della carica di componente del Collegio dei Garanti o di revisore dei conti alle quali possono accedere anche non soci.
- 7.7 I membri del Collegio dei Revisori dei Conti o del Collegio dei Garanti, ove costituiti, non possono rivestire altra carica sociale.
- 7.8 Alla scadenza del mandato, le cariche sociali possono essere riconfermate e sono automaticamente prorogate sino a quando non si provveda alle nuove nomine.
- 7.9 In caso di dimissione o di decadenza di coloro che rivestono cariche elettive, si procederà alla loro sostituzione con il primo dei non eletti o, in mancanza, mediante apposita elezione suppletiva.
- 7.10 Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Articolo 8

Assemblea degli associati

- 8.1 L'Assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia l'impegno profuso nelle attività dell'Associazione e il valore di eventuali contributi versati.
- 8.2 Secondo quanto previsto dall'art. 8, secondo comma, delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile, il presente statuto non vieta in Assemblea l'uso del voto per delega al quale, qualora necessario, verrà fatto ricorso purché il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di democraticità, uniformità ed effettività del rapporto associativo.
- 8.3 Ciascun socio può, tuttavia, essere portatore, al massimo, di una sola delega di altro aderente.
- 8.4 La rappresentanza legale di un socio minore di età o comunque privo della capacità di agire, ove esercitata da altro associato, non costituisce delega ai fini del limite imposto dal precedente comma.
- 8.5 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione.
- 8.6 L'avviso di convocazione è reso pubblico nella sede sociale e in quella dei vari Gruppi e deve contenere l'indicazione della sede di svolgimento dell'Assemblea e del relativo ordine del giorno. L'Assemblea può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

- 8.7 L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta sia necessaria o sia richiesta da almeno quattro componenti del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
- 8.8 L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- a) deliberare in merito al preventivo economico-finanziario per l'anno successivo e al rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente;
 - b) approvare la relazione annuale delle attività;
 - c) determinare annualmente le linee di sviluppo dell'attività;
 - d) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
 - e) esaminare i ricorsi in materia di ammissione di nuovi soci;
 - f) ratificare i provvedimenti del Consiglio Direttivo in materia di esclusione dei soci;
 - g) stabilire eventuali quote di iscrizione a carico dei nuovi soci;
 - h) stabilire eventuali quote associative annuali, determinandone l'ammontare e le modalità di versamento;
 - i) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
 - j) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
 - k) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
 - l) eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
 - m) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - n) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - o) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
 - p) esaminare ogni altra questione sottoposta dai richiedenti o dal Consiglio Direttivo.
- 8.9 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
- 8.10 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e liquidazione dell'Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 16.
- 8.11 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, in seconda e nelle successive convocazioni, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
- 8.12 L'Assemblea in prima e in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 8.13 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta;
- 8.14 Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario e deve essere trascritto nel Libro delle Assemblee degli associati;

- 8.15 Delle decisioni assembleari deve essere data pubblicità ai soci mediante affissione all'albo della sede dell'Associazione e dei singoli Gruppi del relativo verbale. L'Assemblea può deliberare la regolamentazione di altra idonea forma di pubblicità delle proprie decisioni;
- 8.16 Le delibere dell'Assemblea legalmente adottate obbligano tutti gli associati.

Articolo 9 **Consiglio Direttivo**

- 9.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore
- 9.2 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da tre consiglieri per ciascun gruppo in cui è organizzata l'Associazione.
- 9.3 Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
- 9.4 Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati.
- 9.5 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea, secondo le modalità stabilite dal regolamento associativo, tali da assicurare la rappresentanza di ogni Gruppo in seno al Consiglio Direttivo medesimo.
- 9.6 Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- 9.7 Il Consiglio Direttivo si raduna per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto economico annuale da sottoporre all'Assemblea, oltre che ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione su iniziativa del Presidente o su richiesta scritta e motivata di almeno quattro consiglieri.
- 9.8 In tale ultimo caso, la richiesta dei consiglieri deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione che provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo, con avviso da rendersi noto entro sette giorni dal ricevimento della richiesta, nel termine di quindici giorni
- 9.9 Le adunanze del Consiglio Direttivo sono indette con invito scritto a cura del Presidente, contenente l'indicazione della sede della riunione e l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie. Sono valide le comunicazioni fatte per telegramma, via e-mail, con fax.
- 9.10 Le adunanze del Consiglio Direttivo sono aperte a tutti gli associati cui è attribuita facoltà di intervenire, previa richiesta al Presidente da far pervenire almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione, senza diritto di voto. Per tale ragione, l'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo è reso pubblico mediante affissione presso la sede dell'Associazione, e le sedi di ciascun Gruppo.
- 9.11 In caso di urgenza è ammessa la convocazione per telefono, da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.

- 9.12 In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
- 9.13 Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità la relativa decisione verrà rimessa all'Assemblea.
- 9.14 Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.
- 9.15 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- a) svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
 - b) esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
 - c) formulare i programmi di attività sociale, sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - d) proporre all'Assemblea eventuali regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
 - e) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta: il bilancio preventivo ed elaborare il rendiconto economico di fine esercizio;
 - f) eleggere tra i propri componenti il Vice-Presidente dell'Associazione;
 - g) nominare, tra i propri componenti, il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
 - h) deliberare circa l'ammissione degli associati;
 - i) deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - j) decidere, in conformità alle linee approvate dall'Assemblea, le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
 - k) presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo;
 - l) ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di sua competenza adottati dal Presidente per ragioni di necessità ed urgenza;
 - m) esercitare ogni altro potere allo stesso attribuito dal presente statuto o dal regolamento associativo.
- 9.16 Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di affari correnti afferenti all'amministrazione dell'Associazione.

Articolo 10

Presidente

- 10.1 Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea degli associati, dura in carica tre anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

- 10.2 Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.
- 10.3 Non può essere nominato Presidente, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- 10.4 È autorizzato ad aprire e chiudere conti correnti bancari e può eseguire incassi.
- 10.5 Può accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14.3 del presente statuto.
- 10.6 È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
- 10.7 In particolare, spetta al Presidente:
- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;
 - b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
 - c) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati;
 - d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
 - e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione;
 - f) designare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria o Amministrativa;
 - g) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'ente sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo;
- 10.8 In caso di assenza, cessazione o temporaneo impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente o, in mancanza, il componente più anziano di età del Consiglio Direttivo. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente o del componente più anziano di età del Consiglio Direttivo fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente e/o del Vice Presidente.

Articolo 11

Segretario

- 11.1 Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.
- 11.2 Il Segretario coadiuva il Presidente e svolge principalmente i seguenti compiti:
- a) provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - b) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
 - c) predispone lo schema di bilancio preventivo e di rendiconto consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo;
 - d) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
 - e) provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Presidente e del Consiglio Direttivo;

11.3 Le funzioni di cui ai precedenti punti c), d) ed e) possono essere affidati ad un tesoriere designato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Articolo 12

Collegio dei Garanti

12.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e, eventualmente, due supplenti, scelti anche tra i non associati.

12.2 Il Collegio:

- a) ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- b) giudica *ex bono et aequo* senza formalità di procedura e il suo lodo è inappellabile.

12.3 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti per l'esame e la risoluzione di una specifica controversia, limitando il mandato del Collegio anche temporalmente.

Articolo 13

Collegio dei Revisori dei Conti

13.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e, eventualmente, da due supplenti, scelti anche tra i non associati e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

13.2 Il Collegio:

- a) elegge tra i suoi componenti il Presidente e fissa con apposito regolamento le proprie modalità di funzionamento;
- b) esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- c) agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un associato;
- d) riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.

13.3 Per l'assolvimento del proprio mandato i revisori hanno libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'Associazione.

Articolo 14

Patrimonio e mezzi finanziari

14.1 Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- a) beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- c) contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- d) fondo di riserva.

14.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi di privati;
- d) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da convenzioni;

- g) quote di iscrizione, quote associative annuali ed ogni altro tipo di contributo degli associati;
- h) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- i) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, ai sensi dell'art. 85, comma 6, d.lgs. 117/2017;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge.

14.3 Le donazioni che non costituiscono elargizioni liberali in denaro e i lasciti, sono accettate dall'Assemblea, che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

14.4 Fermo l'obbligo di contribuire alle spese generali della struttura associativa secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo, a ciascun Gruppo in cui è organizzata l'Associazione è assicurata autonomia patrimoniale e finanziaria, in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento associativo di cui all'art. 3.3.

14.5 I fondi dell'Associazione sono depositati presso uno o più istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

14.6 Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o del vice Presidente ovvero di altro membro dell'Associazione cui sia stata rilasciata da parte del Consiglio Direttivo esplicita delega scritta.

Articolo 15

Il Bilancio

15.1 L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

15.2 Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dell'anno.

15.3 Il Consiglio Direttivo dell'Associazione predispone il rendiconto economico e il bilancio preventivo che devono essere approvati dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno.

15.4 Il rendiconto e il preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo devono essere depositati presso la sede dell'Associazione nonché presso le sedi di ciascun Gruppo entro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultati da ogni associato.

15.5 Il rendiconto deve rappresentare in modo chiaro la situazione economica, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione.

15.6 Il rendiconto, una volta approvato dall'Assemblea, viene esposto nella sede dell'Associazione e nelle sedi di ciascun Gruppo per almeno 30 giorni.

15.7 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

15.8 Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

15.9 Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del d.lgs. n. 117/2017.

ART. 16

Modifiche dello statuto e scioglimento dell'Associazione

- 16.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La deliberazione avente ad oggetto il trasferimento della sede è approvata dall'assemblea con la presenza, in prima convocazione, della maggioranza degli associati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, e in entrambi i casi con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 16.2 Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- 16.3 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Articolo 17

Clausola compromissoria

- 17.1 I soci si impegnano a non adire in nessun modo vie legali per eventuali controversie con l'Associazione e i singoli Gruppi.
- 17.2 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Associazione e i soci, Associazione e singoli Gruppi, Gruppi tra di loro o soci tra di loro per motivi inerenti la vita del sodalizio dovranno essere devolute ad un Collegio dei Garanti, dando luogo ad arbitrato irrituale.
- 17.3 Le pronunce, premessa ogni facoltà di istruttoria e di indagine, sono inappellabili, emesse secondo equità e senza alcuna formalità procedurale.

Articolo 18

Disposizioni finali

- 18.1 Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.